



## **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATO**

Regolamento UE sull'importazione di beni culturali e opere d'arte

## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

I termini di notifica degli avvisi di accertamento per diritti doganali in caso di condotte penali  
La rilevanza fiscale delle operazioni in valuta estera  
L'emissione di note di variazione Iva a seguito di accordo transattivo sopravvenuto

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

La ripartizione dell'onere della prova in caso di contestazioni relative all'antieconomicità degli acquisti effettuati  
La deducibilità dei costi sostenuti nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti  
I casi di insussistenza dell'illecito fiscale relativi all'erroneo utilizzo del credito Iva

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

L'origine e la qualificazione del giudizio di inerenza

## Regolamento UE sull'importazione di beni culturali e opere d'arte

*Regolamento UE del 7 giugno 2019, n.880*

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7 giugno 2019, il Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione e l'importazione in territorio UE di beni culturali e opere d'arte, allo scopo di incrementare le attività di controllo, per contrastarne il traffico illecito. A tal fine, il Regolamento impone (i) il divieto di importazione e deposito nel territorio dell'Unione europea di beni culturali esportati illegalmente da un Paese terzo, (ii) l'obbligo di licenza di importazione per reperti archeologici provenienti dallo smembramento di monumenti artistici con almeno 250 anni e (iii) l'obbligo, per chi importa opere e oggetti di antichità con oltre 200 anni e valore minimo di euro 18.000, di certificare, mediante apposita dichiarazione, la legalità dell'esportazione dal Paese terzo, pena l'impossibilità di introdurre il bene nel territorio dell'Unione europea.

[torna su](#)

## I termini di notifica degli avvisi di accertamento per diritti doganali in caso di condotte penali

*Agenzia delle dogane e dei monopoli – Nota dell'11 giugno 2019, n.7423/RU*

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quanto stabilito dalla legge 3 maggio 2019, n.37 (cd. "Legge europea 2018"), recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", in materia di diritti doganali. In particolare, l'Amministrazione doganale ha chiarito che per le obbligazioni sorte dal 1° maggio 2016 il termine decadenziale utile per notifica al contribuente del relativo avviso di accertamento è pari a sette anni nei casi in cui la violazione del contribuente sia penalmente qualificabile, non rilevando, ai fini dell'estensione temporale, l'inizio di un'azione penale ovvero un eventuale proscioglimento né il precedente requisito della notizia di reato entro i tre anni.

[torna su](#)

## La rilevanza fiscale delle operazioni in valuta estera

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 6 giugno 2019, n.57*

L'Agenzia delle entrate, in materia imposte sui redditi, e in particolare, in tema di operazioni in valuta estera, ha chiarito che:

- il prelievo di disponibilità liquida, dal conto corrente estero di una società residente, finalizzato all'acquisto di titoli azionari, concorre, ai sensi dell'art.9, comma 2 del Tuir, alla formazione del reddito imponibile di periodo limitatamente alle differenze di cambio maturate fino a quel momento;
- il costo in valuta estera fiscalmente riconosciuto dei titoli acquistati, corrisponde al costo di acquisizione valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo;
- la conversione dei dividendi incassati in valuta deve essere effettuata, ai sensi del cit. art.9, comma 2 del Tuir, al cambio ufficiale in vigore al momento della percezione

[torna su](#)

## L'emissione di note di variazione Iva a seguito di accordo transattivo sopravvenuto

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 3 giugno 2019, n.178*

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che:

- gli accordi transattivi rientrano tra gli eventi che consentono l'emissione di una nota di variazione Iva in diminuzione; tuttavia, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Decreto Iva, tale operazione non è ammessa decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione imponibile;
- le somme versate in conformità alla transazione, aventi natura risarcitoria, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art.15, comma 1, n.1) del Decreto Iva;
- l'accordo deve registrarsi, entro 20 giorni dalla data di stipula dell'atto, con applicazione dell'imposta proporzionale di registro, dovuta nella misura del 3%, ai sensi dell'art.9 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr 26 aprile 1986, n.131 (cd. TUR).

[torna su](#)

## La ripartizione dell'onere della prova in caso di contestazioni relative all'antieconomicità degli acquisti effettuati

*Corte di Cassazione – Sentenza del 31 maggio 2019, n.14941*

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, non è consentito, all'Amministrazione finanziaria, rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dal contribuente, escludendone il diritto alla detrazione, salvo il caso in cui dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che, la prestazione oggetto di contestazione è reale e inerente all'attività svolta dall'impresa..

[torna su](#)

## La deducibilità dei costi sostenuti nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 maggio 2019, n.14204*

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, ai sensi dell'art.14, comma 4-bis, della legge 24 novembre 1993, n.537, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, anche quando l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, la deducibilità viene accordata per la sola circostanza che i costi siano stati sostenuti e sempre che sussistano i requisiti di inerenza, effettività, competenza, certezza, determinabilità o determinatezza.

[torna su](#)

## I casi di insussistenza dell'illecito fiscale relativi all'erroneo utilizzo del credito Iva

*Corte di Cassazione – Sentenza del 24 maggio 2019, n.14178*

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, nel caso in cui, un contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un credito Iva mediante compensazione con altro tributo, continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non può configurarsi una violazione equiparabile all'indebito o fraudolento utilizzo di tale credito se, all'irregolarità formale della dichiarazione, non segue il mancato versamento di imposte. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, non è l'irregolarità formale della dichiarazione, ma l'omesso versamento di imposta a realizzare un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non realizzi atti diretti all'utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive.

[torna su](#)

## L'origine e la qualificazione del giudizio di inerenza

*Commissione Tributaria Regionale di Firenze – Sentenza del 23 maggio 2019, n.900/4/2019*

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in tema d'imposte sui redditi, ha chiarito che, il principio d'inerenza dei costi deducibili si ricava non dall'art.109, comma 5 del Tuir, ma dalla nozione di reddito d'impresa, stante la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)